

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1968 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di grano o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	u.c./tm
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	56,18
ex 10.01	Frumento duro	57,43
10.02	Segala	44,48
10.03	Orzo	40,75
10.04	Avena	35,91
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	39,53 ⁽¹⁾
10.05 B	Granturco altro	39,53
10.07 A	Grano saraceno	0
ex 10.07 B	Miglio	33,80
ex 10.07 B	Sorgo e durra	37,19
ex 10.07 B	Non nominati	0
11.01 A	Farine di frumento o di spelta	78,75
11.01 B	Farine di frumento segalato	78,75
ex 11.01 C	Farine di segala	72,72
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento duro	98,67
ex 11.02 A I	Semole e semolini di frumento tenero	84,21

⁽¹⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 411/68 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1968

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal

regolamento n. 247/67/CEE ⁽²⁾ e dai regolamenti successivi che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. 138 del 1° 7. 1967, pag. 8.

cereali e di malto, prevista all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, è fissata conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 6 aprile 1968.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1968.

Per la Commissione

B. HERINGA

Direttore generale aggiunto

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 5 aprile 1968 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

(u.c. / tm)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7
ex 10.01	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,30	0,30	0
ex 10.01	Frumento duro	0	0	0	0,15
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
ex 10.07 B	Miglio	0	0	0	0
ex 10.07 B	Sorgo e durra	0	0	0	0
ex 10.07 B	Non nominati	0	0	0	0

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 4	1° term. 5	2° term. 6	3° term. 7	4° term. 8
ex 11.07 A I (a)	Malto non torrefatto, di frumento, presentato sotto forma di farina	0	0,053	0,053	0	0
ex 11.07 A I (b)	Malto non torrefatto, di frumento, altro	0	0,040	0,040	0	0
ex 11.07 A II (a)	Malto non torrefatto, d'orzo, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A II (b)	Malto non torrefatto, d'orzo, altro	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (a)	Malto non torrefatto, altro, presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
ex 11.07 A III (b)	Malto non torrefatto, altro, non nominato	0	0	0	0	0
ex 11.07 B I	Malto torrefatto, di frumento	0	0,047	0,047	0	0
ex 11.07 B II	Malto torrefatto, d'orzo	0	0	0	0	0
ex 11.07 B III	Malto torrefatto, altro	0	0	0	0	0